



COMUNE DI CENTO

PROVINCIA DI FERRARA

Via Marcello Provenzali, 15 - 44042 Cento (FE)
www.comune.cento.fe.it - comune.cento@cert.comune.cento.fe.it

Verbale n° 10 del 07/03/2019

Atti del Consiglio Comunale

Adunanza Pubblica di prima convocazione-seduta Prima

Oggetto: *TRIBUTI COMUNALI. TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2019.*

Oggi sette Marzo 2019 alle ore 18:30 nella sala delle adunanze presso Palazzo del Governatore – Via Guercino 39 - Cento si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di legge in sessione Ordinaria di 1^a convocazione.

All'appello nominale risultano presenti:

			Presenti	Assenti
1	TOSELLI FABRIZIO	Sindaco	Presente	
2	VERONESI MATTEO	Presidente	Presente	
3	FIOCCHI EDOARDO	Consigliere	Presente	
4	CACCIARI ALBERTO	Consigliere		Assente
5	MINGOTTI VERONICA	Consigliere	Presente	
6	FABBRI ROBERTO	Consigliere	Presente	
7	BALBONI SILVIA	Consigliere	Presente	
8	GUARALDI ALESSANDRO	Consigliere	Presente	
9	PARMEGGIANI LUCA	Consigliere	Presente	
10	PARRO STEFANO	Consigliere		Assente
11	ALBERGHINI MARK	Consigliere	Presente	
12	GALUPPI GIANPAOLO	Consigliere	Presente	
13	CIASCHINI CLAUDIO	Consigliere	Presente	
14	TASSINARI DANIELA	Consigliere	Presente	
15	MOTTOLA ANGELO	Consigliere		Assente
16	PIRANI MARCO	Consigliere	Presente	
17	CONTRI DIEGO	Vicepresidente	Presente	
18	PETTAZZONI MARCO	Consigliere anziano	Presente	
19	GIBERTI ELISABETTA	Consigliere	Presente	
20	MACCAFERRI GUNNER GLENN	Consigliere	Presente	
21	LODI PIERO	Consigliere		Assente
22	FORTINI VASCO	Consigliere	Presente	
23	CARIANI MARCELLA	Consigliere	Presente	
24	MATTARELLI MARCO	Consigliere	Presente	
25	MALUCELLI ENRICO	Consigliere	Presente	
			21	4

Partecipa alla seduta Il Segretario Generale, Dott.ssa Margherita Clemente

Presiede il Sig. Dott. Matteo Veronesi nella sua qualità di Presidente.

Fungono da scrutatori i Consiglieri: GUARALDI ALESSANDRO, ALBERGHINI MARK, MATTARELLI MARCO

Il Presidente, riconosciuta valida la seduta per la presenza del prescritto numero legale, invita i consiglieri a trattare l'argomento in oggetto.

Sono presenti gli Assessori: LABIANCO ANTONIO, MACCAFERRI SIMONE, FORTINI MATTEO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la legge n. 147 del 2013, all'art.1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC) e disciplina il nuovo tributo sui servizi indivisibili denominato TASI;

- la legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016) all' art. 1 è intervenuta sensibilmente sulla disciplina TASI a decorrere dall' anno 2016 e precisamente ha stabilito:

- con il comma 14 lett.a, in modifica del comma 639 L. 147/2013, che la TASI è posta a carico sia del possessore che dell' utilizzatore dell' immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall' utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;

- con il comma 14 lett. b, in modifica del comma 669 L. 147/2013, che *“Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”*;

- con il comma 14 lett. c. è stato integrato il comma 678 della L. 147/2013, disponendo che la TASI *“Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota e' ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all' azzeramento”*;

Richiamato, in relazione ai fabbricati merce il disposto di cui all'art. 2 comma 2 del D.L. 102/2012 convertito con modificazioni dalla L. 124/2013, ai sensi del quale, a decorrere dal 1° gennaio 2014, sono stati esenti dall'imposta municipale propria (IMU) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Considerato inoltre che:

- con l' art. 1 comma 708 L. 147/2013, è stato stabilito che *“A decorrere dall'anno 2014, non e' dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011”* ;

- con l' art. 1 comma 678 L. 147/2013 sono stati assoggettati a TASI *“ i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni”* disponendo che l'aliquota non può eccedere l' 1 per mille;

Richiamato il Regolamento comunale per la disciplina della TASI, approvato con delibera n. 16 del 18/03/2014, in particolare l' art. 6 comma 2 il quale, in conformità alle disposizioni di legge, stabilisce che in sede di approvazione delle aliquote e detrazioni, il Consiglio Comunale provvede all' individuazione dei servizi indivisibili e all' indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Attesa la limitata portata della manovra tributaria in questione, si ritiene di individuare il solo costo della pubblica illuminazione, alla cui copertura parziale nella percentuale del 6,98% la TASI è diretta, intendendo per costo la spesa prevista nel bilancio di previsione per l'anno 2019 per la seguente codifica: 10.05.01.03 – 24505 Gestione Illuminazione pubblica € 745.000,00;

Considerato che la copertura del 6,98%, pari ad € 52.000,00 dei suddetti costi, può essere ottenuta applicando l'aliquota TASI dell' 1 per mille ai fabbricati rurali strumentali all'agricoltura, così come definiti dall' art. 9 comma 3 bis del D.L. n.557/1993 convertito con modificazioni dalla L. n. 133/1994 e applicando l' aliquota TASI del 2,5 per mille ai fabbricati costruiti e destinati dall' impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Ritenuto quindi di introdurre per l' anno 2019 le seguenti aliquote TASI:

- 1- aliquota TASI dell' 1 per mille per i fabbricati rurali strumentali all'agricoltura, così come definiti dall' art. 9 comma 3 bis del D.L. n.557/1993, convertito con modificazioni dalla L. n. 133/1994;
- 2- aliquota TASI del 2,5 per mille fabbricati costruiti e destinati dall' impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Considerato che, nel caso in cui l' oggetto imponibile TASI sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest' ultimo e l' occupante sono titolari di un' autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l' occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore e l' occupante deve versare la TASI nella misura compresa tra il 10 e il 30 per cento del tributo complessivamente dovuto;

Dato atto che, a norma dell' art. 4 del regolamento TASI spetta al Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote fissare la percentuale dovuta dall' occupante;

Ritenuto di determinare nel 10 % la percentuale di Tasi dovuta dall' occupante nel caso in cui il fabbricato strumentale agricolo sia occupato a qualsiasi titolo da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, mentre il restante 90 % del tributo sarà versato dal titolare del diritto reale;

Viste altresì le seguenti disposizioni:

- l'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (cd. T.U.E.L.), fissa al 31 dicembre di ogni anno, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali;
- l'art. 1 comma 169 della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007) stabilisce che il termine entro il quale deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi locali, corrisponde alla data fissata da norme statali, entro le quali deve essere approvato il bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se adottate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
- il comma 13-bis e 15, art. 13 del D.L. 201/2011 ai sensi dei quali a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate esclusivamente per via telematica tramite inserimento degli atti sull'apposito Portale del Federalismo fiscale, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni

Dato atto che con decreto del ministro dell'Interno 25 gennaio 2019 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, Serie generale, n.28 del 2 febbraio 2019, è stato differito il termine per l' approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali al 31 marzo 2019;

Visto l'art. 42, lettera a), del DLgs. n. 267/2000, quanto alla competenza di quest'organo all'adozione del presente atto;

Visto l' art. 76 del regolamento di contabilità, in merito al parere del collegio dei Revisori;

Visto il DLgs. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Acquisiti i pareri di cui all' art. 49 del DLgs. 267/2000;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE: PRESENTI E VOTANTI N. 21 – VOTI FAVOREVOLI N. 13 – VOTI CONTRARI N. 8 (Contri, Pettazzoni, Giberti, Maccaferri, Fortini, Cariani, Mattarelli, Malucelli)

DELIBERA

Per le considerazioni espresse in premessa che qui s'intendono integralmente richiamate:

A- di approvare per l' anno 2019 le seguenti aliquote TASI:

- aliquota TASI dell' 1 per mille per i fabbricati rurali strumentali all'agricoltura, così come definiti dall' art. 9 comma 3 bis del D.L. n.557/1993, convertito con modificazioni dalla L. n. 133/1994;

- aliquota TASI del 2,5 per mille fabbricati costruiti e destinati dall' impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

B- di determinare nel 10 % la percentuale di TASI dovuta dall' occupante nel caso in cui il fabbricato strumentale agricolo sia occupato a qualsiasi titolo da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, mentre il restante 90 % del tributo sarà versato dal titolare del diritto reale;

C- di dare atto che le aliquote approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2019;

D- di pubblicare la presente deliberazione in conformità alle normative vigenti in materia.

Quindi, con la seguente votazione:

PRESENTI E VOTANTI N. 21 – VOTI FAVOREVOLI N. 21

DELIBERA

di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del DLgs. 267/2000, stante l'urgenza a provvedere

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto.

Firma
Il Presidente
Dott. Matteo Veronesi

Firma
Il Segretario Generale
Dott.ssa Margherita Clemente

La presente deliberazione, alla data di sottoscrizione, viene pubblicata all'albo pretorio on line del Comune www.comune.cento.fe.it per rimanervi 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi del D.Lgs. 267/2000 Art. 124 Comma 1, e diverrà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni dalla stessa.

La presente copia è composta da n..... pagine, è conforme, ai sensi dell'art.18, comma 2, del D.P.R.n.445/2000 ed all'art.23 del D.Lgs.n.82/2005, al documento originale sottoscritto con firma digitale, conservato presso questo Ente.

Cento, li _____ Il Pubblico Ufficiale _____